



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premessa

La Legge sulla parità scolastica (L.62/2000), all'art. 1 prevede espressamente per le scuole paritarie l'impegno ad attuare la istituzione ed il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.

Prima ancora dell'entrata in vigore della legge, la Scuola Primaria Paritaria Pontificia Paolo VI, gestita dalla Fondazione Scuola Pontificia, aveva già dato vita ad organismi di partecipazione democratica sull'esempio di quelli funzionanti nelle scuole statali.

Al fine di ottimizzare l'organizzazione già esistente, poiché, nel rispetto dell'autonomia della nostra scuola, l'Amministrazione Statale non ha emanato ulteriori norme applicative sulla materia per le scuole paritarie, il Consiglio di Istituto, di concerto con l'Ente Gestore della Scuola, ha elaborato ed approvato il seguente Regolamento che disciplina la tipologia e le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi Collegiali della Scuola Primaria Paritaria Pontificia Paolo VI.

Nel clima di famiglia che caratterizza la spiritualità della nostra scuola, il presente Regolamento, la cui emanazione sarebbe di esclusiva competenza dell'Ente Gestore, viene elaborato ed approvato dal Consiglio di Istituto attualmente in carica per volontà dello stesso Gestore che, approvandolo, ne condivide pienamente lo spirito e il contenuto.

Ogni eventuale successiva modifica e/o integrazione, da chiunque proposta, per poter avere efficacia dovrà sempre essere preventivamente convalidata dall'Ente Gestore della scuola.

La partecipazione alla Comunità Educativa Scolastica si esplica attraverso:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio Docenti
- il Consiglio di Classe
- il Consiglio di interclasse
- l'assemblea di classe dei genitori
- l'assemblea di scuola dei genitori



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art 1.

FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli Organi Collegiali sono istituiti per favorire la partecipazione degli insegnanti, degli studenti e dei genitori al funzionamento della scuola, nello spirito del Progetto Educativo, perché la Scuola Pontificia Paolo VI realizzi una comunità culturale/educativa che interagisca con la più vasta comunità cittadina e nazionale, secondo i principi cui si ispira come scuola cattolica e secondo la legge vigente per le scuole paritarie (L. 62/2000).

a) “Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola. Il Regolamento d'Istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento” (C.M. 18 marzo 2003, n° 31).

b) “Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella Consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali” (C.M. 192/2000).

c) legge 107/2015

2. Per quanto riguarda le elezioni degli OOCC:

a) D.P.R. 416/74

b) O.M. 215/91 e successive modifiche

c) D.P.R. 467/96 e successive modifiche

Art. 2

ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO

La partecipazione alla Comunità Educativa Scolastica si esplica attraverso:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio Docenti
- il Consiglio di Classe
- il Consiglio di interclasse
- l'assemblea di classe dei genitori
- l'assemblea di scuola dei genitori

La ratifica di ogni delibera relativa all'attività educativa e organizzativa nelle sue linee generali è riservata al Coordinatore delle attività didattiche e all'Ente Gestore.



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 3

CONSIGLIO DI ISTITUTO

3.1. Composizione

Il Consiglio di Istituto è l'organo di maggiore consistenza partecipativa, costituito da 15 membri, in rappresentanza dell'Ente Gestore, delle famiglie degli alunni e del personale docente e non docente addetto alla scuola.

La rappresentanza dell'Ente Gestore è costituita da due persone: la responsabile dell'Ente ed il Coordinatore delle attività educative e didattiche.

La rappresentanza del personale non docente è costituita da una persona scelta dall'Ente gestore fra quelle addette alle mansioni ausiliarie della scuola.

La rappresentanza delle famiglie è costituita da sei membri eletti dai genitori degli alunni.

La rappresentanza del personale docente è costituita a sua volta da sei membri eletti dai Collegi dei Docenti.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni, coloro che nel triennio perdessero i requisiti per essere eletti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti della componente corrispondente.

- In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, fino al rinnovo del Consiglio, da effettuare entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

- I consiglieri in carica sono rieleggibili.

Il Consiglio di Istituto, nel corso della sua prima riunione, elegge fra i suoi membri rappresentanti dei genitori, il Presidente ed il vice-presidente ed un Segretario.

Il Consiglio di Istituto si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte l'anno ma può riunirsi tutte le volte che lo richieda l'Ente Gestore o un Organo Collegiale della Scuola.

- Presidente del Consiglio d'Istituto è il Genitore eletto come Presidente della Giunta dei Genitori.

- Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, in accordo con il Coordinatore della Scuola, con ritmo quadrimestrale, o quando emerga qualche necessità.

La convocazione avviene mediante o.d.g. comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

3.2. Componenti esterni

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte a tutte le componenti della scuola (Genitori- Studenti- Docenti E ATA) e, su invito del Consiglio stesso, a persone estranee alla scuola.

3.3. Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Direttore Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore.

- a) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- b) adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dall'Ente Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000);
- c) esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dal Direttore Scolastico; dovrà prevedere le modalità di funzionamento della biblioteca e d'uso delle attrezzature culturali,



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

didattiche e sportive, criteri per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza a scuola e l'uscita degli alunni;

- d) esprime parere all'inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;
- e) esprime parere sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- f) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) offre suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione;
- i) esprime parere, su richiesta del collegio dei docenti, in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- j) sostiene o promuove iniziative assistenziali/benefiche;
- k) propone all'amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi, i prodotti multimediali e le dotazioni librerie;
- l) offre suggerimenti sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario, secondo le condizioni ambientali;
- m) collabora nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa delle scuole sul territorio;

3.4. Funzioni del Presidente

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli; rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, le autorità e qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

3.5. Maggioranza

Ogni decisione del Consiglio è presa a maggioranza relativa dei votanti, a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto una maggioranza più qualificata.

3.6. Validità

Perché una riunione del Consiglio sia valida, occorre la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, un consigliere decade dal suo mandato. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti.

- Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

- Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, per estratto, nell'apposito Albo e nel sito web.



3.7 Discussione dell'ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario o la segretaria della seduta. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi o sue componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della G.E.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di una o un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.

3.8 Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce.

3.9 diritto di intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

3.10 dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti e le votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal/la Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.



3.11 Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente, un componente o una componente.

La votazione è segreta quando riguarda determinate persone.

Per le sole votazioni riguardanti persone, si procede a scrutinio segreto. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri e le consigliere non si trovano in numero legale.

I consiglieri e le consigliere che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti e delle votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti e delle votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

3.12 Risoluzioni

I componenti e le componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui al comma 3.8.

3.13 Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi, nel Consiglio di Istituto, venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74-Dlgs. 297/94.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

3.14 Dimissioni

I componenti e le componenti del Consiglio di Istituto eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario o la dimissionaria a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti e delle componenti l'Organo Collegiale medesimo.



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

All'interno del C.d.I., è prevista la costituzione della Giunta Esecutiva composta da:

- 1 Docente
- 1 ATA
- 2 Genitori

Della Giunta fanno parte di diritto:

- l'Ente gestore
- il Coordinatore dell'attività didattiche e educative.

La G.E. è presieduta dal Coordinatore Didattico o un suo delegato.

- Essa prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.d.I., fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- Svolge i compiti che le sono affidati dal C.d.I.
- Le riunioni della G.E. non sono pubbliche.

Art. 4

COLLEGIO DEI DOCENTI

4.1. Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente. È presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative. Esercita le funzioni di Segretario il Vicario Coordinatore, che redige il verbale di ogni riunione. Il Collegio si configura come 'imperfetto' (per la validità delle sue sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti).

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce di norma, almeno ogni mese, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

4.2. Rappresentanti dei Docenti

Il Collegio dei docenti sceglie tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto, secondo le seguenti modalità:

- i docenti interessati si candidano;
- si effettua la votazione mediante scrutinio segreto;
- in ogni scheda si possono indicare due nominativi;
- è possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa;
- risultano eletti i docenti più votati fino a copertura dei posti disponibili.

4.3. Validità

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta, a meno che il Collegio stesso abbia richiesto, a maggioranza assoluta, una maggioranza più qualificata.

4.4. Competenze

Spetta al Collegio dei docenti:

- riflettere e individuare linee in materia di funzionamento didattico della Scuola;



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- collaborare attivamente alla formulazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione delle attività scolastiche;
- proporre integrazioni ai programmi di insegnamento in relazione alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo;
- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- esprimere pareri per formulare proposte sugli argomenti all' o.d.g. delle riunioni del Consiglio di Istituto;
- provvedere all'adozione dei libri di testo;
- promuovere iniziative di sperimentazione e di aggiornamento per i docenti;
- esaminare, su proposta dei Consigli di Classe, i casi di irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero;
- collaborare nel proporre e organizzare interventi su tematiche educative per i Genitori;
- deliberare sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà.

Art. 6

CONSIGLIO DI CLASSE

6.1. Composizione

Il Consiglio di Classe è costituito da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori; è convocato e presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato, docente della classe.

- Ad uno dei Docenti il Dirigente scolastico attribuisce il compito di coordinatore di classe, e di segretario verbalizzatore.
- Il Consiglio di Classe si riunisce ordinariamente due/tre volte a quadrimestre, in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

6.2. Compiti

Possono parteciparvi i rappresentanti dei Genitori se invitati dal Coordinatore delle attività educative e didattiche.

- Spetta al Consiglio di Classe:
 - progettare, programmare ed attuare il piano di studi/attività educative a livello di classe;
 - formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'organizzazione dei servizi e ad iniziative di sperimentazione;
 - esaminare e proporre soluzioni relative alle attività facoltative, alla flessibilità oraria, all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - proporre la convocazione dell'assemblea di classe degli alunni e/o dei genitori.

E' di competenza del Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, la realizzazione dei piani di studio, la valutazione periodica e finale degli alunni.



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 7

CONSIGLIO DI INTERCLASSE

7.1. Composizione

Formato da tutti i docenti e i rappresentanti dei Genitori per ciascuna classe interessata. Presiede il Coordinatore delle attività didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lui delegato.

7.2. Competenze

I Consigli di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine:

- all'azione educativa e didattica,
- alla adozione dei libri di testo
- ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI GENITORI

8.1. Composizione

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli. Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o della scuola. Le Assemblee si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore.

8.2. Convocazione

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o dei 30% dei genitori della classe. L'Assemblea della scuola è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori del plesso interessato. Il Coordinatore, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe. L'Assemblea della scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto tra i Genitori presenti. All'Assemblea di Classe e d'Istituto partecipano il Coordinatore e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto. Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore, assemblee dei Genitori di classe, d'interclasse e della scuola, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo della scuola.

8.3. Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola.



Art. 9

ESERCIZIO DEL VOTO

9.1. Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente regolamento, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

9.2. Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- a) personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;
- b) personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- c) genitori: l'elettorato passivo

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva e attiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

9.3. Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dal Coordinatore in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 10

INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l'Ente Gestore sentito il Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento può essere modificato per iniziativa dell'Ente Gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere sull'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica in una successiva riunione.



SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 11

VIGORE

Il presente Regolamento deliberato dall'Ente Gestore, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore nell'anno scolastico 2023/2024.